

## **Allegato b**



COMUNE DI  
COMO

# **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2020**

**SITUAZIONE AL 31.12.2019**

(Ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017)

## 1. PREMESSA

Il TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro *razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del D.LGS. n. 175/2016.

Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione si assesta su criteri determinati ex lege.

Il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario. La Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la Deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. 165/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività".

L'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strattamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo).

L'art. 4 comma 2 prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione.

Inoltre la Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la Deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019 precisa che "non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile".

In secondo luogo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, ossia la legittimità della partecipazione, l'art. 20 del TUSP prevede che, qualora l'amministrazione detenga partecipazioni, dirette o indirette, dovrà annualmente analizzare l'assetto complessivo delle proprie società ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, redigere un piano di riassetto. La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare.

Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, ai sensi del citato art. 20, da adottarsi ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

## **2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

Gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali – vincolo di scopo.

Tale attività deve essere inquadrata nelle seguenti categorie, definite ai sensi dell'art. 4 comma 2 come le sole che consentono il mantenimento della partecipazione - vincolo di attività - sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Restano ferme, quindi ammesse, le ulteriori ipotesi previste espressamente dal legislatore, nei successivi commi dell'art. 4, che possono considerarsi derogatorie ed eccezionali (Corte dei Conti Lombardia Deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019).

Tra le ipotesi derogatorie rientra la previsione del comma 3 dell'art. 4:

*“Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio le amministrazioni pubbliche possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*

nonché del comma 7 del medesimo art. 4:

*“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.*

Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente rilevare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies che stabilisce che la soglia di fatturato è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione del piano di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019 (triennio di riferimento 2016-2018); il limite di un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019. Ne deriva che il limite da considerare per il presente documento è quantificato in un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

### **3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Laddove, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni,


occorre in primo luogo rilevare nel Piano di razionalizzazione tali condizioni e quindi predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del Testo Unico.

I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del Testo Unico devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comune di Como, rileva alcune situazioni, meglio descritte nella relazione successiva, che, pur non comportando una immediata eliminazione della singola partecipazione, necessitano di una particolare attenzione in un'ottica complessiva. Al fine quindi di razionalizzare l'assetto complessivo delle partecipazioni dell'Ente, si redige il presente documento ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Tusp n. 175/2016.

#### 4. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI COMO

Si riporta di seguito in forma sinottica l'insieme delle partecipazioni societarie del Comune di Como detenute alla data del 31.12.2019.



Per quanto riguarda la società ACSM AGAM SpA, quotata, si da' atto, nel quadro che segue, dell'esistenza della partecipazione stessa, riportandone i dati più significativi solo ai fini ricognitivi, poiché la Corte dei Conti con la Deliberazione 19/SEZAUT/2017 ritiene di comprendere anche la società quotate nella "Ricognizione".

Le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 infatti si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016).

#### **ACSM AGAM SPA**

La società è una multi utility locale che opera nel settore dei servizi pubblici locali e svolge direttamente e/o indirettamente, attraverso le proprie controllate, le attività di distribuzione del gas naturale, captazione, adduzione potabilizzazione ed erogazione di acqua ad uso civile ed industriale, termovalorizzazione dei rifiuti, gestione di impianti di cogenerazione e di reti di teleriscaldamento, vendita di gas naturale ed energia elettrica, servizio energia.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 6 marzo 2018, si è proceduto all'approvazione del Progetto di Aggregazione societaria per la creazione di una multiutility

del nord della Lombardia, da effettuarsi in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM AGAM e successivi conferimenti in società neocostituite ("NewCo") e/o in società già esistenti ("Società Preesistenti") dei rami d'azienda ricevuti dalla stessa ACSM AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria o comunque già detenuti dalla stessa.

La nuova società frutto dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese ha cominciato ad operare dall'1.7.2018.

A seguito di tale operazione di aggregazione societaria il Comune di Como alla data del 31.12.2019 detiene in ACSM AGAM SpA una partecipazione pari al 9,61% del capitale sociale. La società si configura come un player quotato, a maggioranza pubblica, supportato da un partner industriale – A2A Spa – di profilo nazionale. E' soggetta a vigilanza Consob.

La società ha corrisposto negli ultimi anni importi significativi a titolo di dividendi.

L'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, definisce le "società quotate in borsa" ai fini del TUSP come "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati", così come "le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Secondo l'art. 26, comma 3, dello stesso Decreto, "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Considerato che ACSM AGAM Spa è quotata al mercato telematico azionario e il Comune ne detiene le azioni da data antecedente il 31 dicembre 2015, si deve concludere che il Comune di Como sia senz'altro legittimato al mantenimento della partecipazione.

Acsm Agam Spa, a sua volta, detiene partecipazioni come da tabella riportata. Le Aziende elencate costituiscono per il Comune di Como partecipate indirette.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO ACSM AGAM SPA QUOTATA

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
ACSM AGAM RETI-GAS-ACQUA SPA	100
LARIO RETI GAS SRL	100
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	100
SERENISSIMA GAS SPA	79,37
ENERXENIA SPA	97,97
ACEL ENERGIE SRL	100
ACSM AGAM AMBIENTE SRL	100
AEVV IMPIANTI SRL	100
VARESE RISORSE SPA	100
COMOCALOR SPA	51
AEVV FARMACIE SRL	100

**5. REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2018**

Le valutazioni effettuate in tema di possibilità di detenzione della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, effettuata con deliberazione consiliare n. 89 del 18.12.2019, con riferimento al 31.12.2018 ha dato l'esito di seguito riportato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
COMO SERVIZI URBANI SRL	02323170130	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	03522110133	15,453	Mantenimento
VILLA ERBA SPA	01620430130	7,312	Mantenimento
SPT HOLDING SPA	01815060130	36,60	Mantenimento con l'obiettivo di razionalizzazione. Si conferma l'obiettivo relativo alla realizzazione dell'operazione di fusione del CPT S.P.A. (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding S.P.A.
COMODEPUR SCPA	00411590136	30,38	Mantenimento in attesa del subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione. Successivamente avvio procedura di messa in liquidazione o cessione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO SPT HOLDING SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
ASF AUTOLINEE SRL	02660190139	50,95	Mantenimento con obiettivo di coordinamento con gli altri soci di SPT Holding S.P.A. per la determinazione di una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione da adottare

**6. REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2019- ATTUALE**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE
COMO SERVIZI URBANI SRL	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	2,09	Mantenimento

VILLA ERBA SPA	7,312	Mantenimento
SPT HOLDING SPA	41,70	Mantenimento con l'obiettivo di razionalizzazione. Si conferma l'obiettivo relativo alla realizzazione dell'operazione di fusione del CPT S.P.A. (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding S.P.A. (fusione inversa)
COMODEPUR SCPA	30,38	Mantenimento con l'obiettivo di razionalizzazione. Il subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione è previsto entro il 2020. Successivamente sarà avviata la procedura di razionalizzazione, ossia di messa in liquidazione o cessione, alla luce di un percorso condiviso.
ASF AUTOLINEE SRL	50,95	Mantenimento con l'obiettivo di coordinamento con gli altri soci di SPT Holding per la determinazione di una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione ed efficientamento del servizio da adottare.

Nella relazione tecnica riportata alle pagine seguenti si riportano le motivazioni sulle quali si basano le decisioni assunte.

# Relazione tecnica

Si analizzano nelle pagine seguenti le Società partecipate non quotate, detenute dal Comune di Como e per ciascuna di esse si descrive l'attività svolta, si verificano i requisiti che ne consentono il mantenimento, si espongono le ragioni del mantenimento stesso o i provvedimenti di razionalizzazione da adottarsi.

## COMO SERVIZI URBANI SRL

Sotto il profilo giuridico Como Servizi Urbani Srl è una società in house interamente partecipata dall'Ente che detiene il 100% delle quote.

L'Ente ha proceduto all'iscrizione nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Attualmente la società si occupa di:

- mobilità e sosta: è il core business della società e consiste nella gestione degli autosili comunali e delle aree di sosta attrezzate con parcometri. Gestisce altresì un'area di sosta per i camper
- impianti sportivi: la società gestisce il Centro Sportivo di Casate (che comprende uno stadio del ghiaccio, una piscina coperta e una scoperta), il Centro Sportivo di Sagnino (che comprende due campi da calcetto e un campo da tennis), la piscina Sinigaglia
- aree portuali: la società gestisce gli ormeggi
- illuminazione votiva: la società gestisce gli impianti di illuminazione votiva esterna nei nove cimiteri comunali.

I servizi sono gestiti sulla base di un accordo quadro e di singoli disciplinari economico-tecnici che definiscono le caratteristiche economiche e quali-quantitative dei servizi affidati nonché degli investimenti da effettuarsi.

L'attività della società è improntata alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, dei servizi affidati, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del TUSP.

L'Ente definisce indirizzi e obiettivi strategici e valuta la coerenza degli stessi con le azioni messe in campo dalla società in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto societario e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni adottato dall'Ente.

Di anno in anno la Giunta Comunale definisce gli obiettivi da perseguire nello svolgimento dei servizi affidati sia per quanto attiene le spese di funzionamento che per quanto riguarda gli investimenti approvando il relativo budget.

Con la deliberazione n. 86 del 21 marzo 2019 la Giunta Comunale ha approvato il Budget 2019-2020-2021 della società ed ha espresso quale atto di indirizzo l'effettuazione di investimenti previsti nel Piano triennale presentato dalla società stessa.

Con provvedimento n. 198 in data 23 maggio 2019, la Giunta Comunale ha formulato per la società quale obiettivo del triennio 2019/2021, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del TUSP, i seguenti indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento:

- a) perseguimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale cioè dell'equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l'attivo e il passivo;
- b) uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in linea con quanto fatto negli anni precedenti, in particolare quella del personale mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa, sia in termini di effetti economico/finanziari sul bilancio dell'Ente socio;
- c) riduzione, o eventualmente mantenimento, dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione; essendo le spese di funzionamento correlate ai ricavi della società, di conseguenza esse sono ridefinibili in base all'attività effettivamente svolta;
- d) attenzione al contenimento di alcune categoria di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi alle spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, alle spese per materiali di consumo, cancelleria, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni;
- e) contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati;
- f) realizzazione di economie di scala ad es. mediante raggruppamento delle procedure di acquisto di beni e servizi;
- g) per quanto attiene le spese relative al personale, divieto di assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;
- h) possibilità di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato in caso di necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, pur nel rispetto della preventiva verifica della sostenibilità economica di tali interventi e della normativa di riferimento in materia di assunzioni di personale per le società a controllo pubblico;
- i) per quanto attiene gli oneri contrattuali, l'eventuale distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, dovrà essere valutata ed effettuata sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi e di obiettivi assegnati raggiunti.

Sia nel Piano di Revisione straordinaria che nelle successive Revisioni Periodiche era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in quanto ritenuta strategica.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sopra elencati sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali, dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2,

- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio ;
- non necessitano particolari provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene di considerare ancora strategica la partecipazione nella società, che non necessita di provvedimenti di razionalizzazione e quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**.

## COMO ACQUA SRL

Il Comune di Como partecipa alla società Como Acqua S.r.l., società interamente pubblica costituita dalla Provincia di Como, per la gestione del servizio idrico integrato qualificato come servizio pubblico a rilevanza economica, nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Como. Il Comune di Como vi ha aderito con provvedimento del Consiglio Comunale n. 93 del 16.10.2014.

La società d'ambito, costituita sulla base dei principi dell'in house providing e quindi con i requisiti del controllo analogo, beneficia dell'affidamento diretto del servizio. Lo Statuto declina il controllo analogo in maniera conforme alla normativa sia comunitaria che nazionale. Si tratta della fattispecie di controllo analogo congiunto.

Il Programma operativo per la gestione del SII prevede un processo di aggregazione/fusione delle SOT finalizzato a garantire l'unicità di gestione del servizio idrico; il gestore unico del SII infatti subentra agli altri operatori operanti all'interno del medesimo ambito territoriale per gestire il servizio a favore della popolazione di tutto il territorio.

Il procedimento di incorporazione dei gestori del SII è stato perfezionato a dicembre 2018 per cui dal 1° gennaio 2019, con l'efficacia dell'atto di fusione per incorporazione e scissione societaria, Como Acqua è subentrata nella gestione del servizio idrico svolto dalle ex SOT e quindi è divenuta pienamente operativa dal punto di vista industriale.

Poiché l'efficacia dell suddetto atto di fusione/scissione si è avuta a partire dal 1° gennaio 2019, da tale data la quota di partecipazione dell'ente nella società Como Acqua Srl è passata dal 15,453% al 2,09%.

Il Programma operativo per la gestione del SII prevede inoltre il subentro per le restanti diverse gestioni dell'ambito provinciale (gestioni in economia e gestioni non salvaguardate) al fine di realizzare l'obiettivo dell'unica gestione provinciale del SII.

Tra le società coinvolte in questa seconda fase del programma vi è anche la partecipata Comodepur Scpa in quanto gestore non salvaguardato.

Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione nella società Como Acqua Srl, in quanto strettamente legato all'attuazione del programma operativo per la gestione del SII che prevedeva, come detto, la fusione per incorporazione

in Como Acqua delle SOT Sud Seveso Spa e Alto Seveso Srl e il subentro per le restanti diverse gestioni.

Nelle revisioni periodiche successive è stato confermato il mantenimento della partecipazione.

Entro l'anno 2020 Como Acqua Srl subentrerà nelle gestioni di Comodepur Scpa, relative al servizio depurazione, ora gestito da Comodepur in forza di una convenzione stipulata con Como Acqua stessa. La procedura che consente tale subentro ha subito un rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria in corso che ha reso difficoltosa la convocazione delle Assemblee.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sopra elencati sono pertanto indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2; inoltre è da ricordare che la costituzione di questa società è avvenuta in attuazione della disciplina del riordino del Servizio Idrico Integrato in ambito provinciale, applicandosi quindi anche la deroga di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- pur svolgendo attività analoga o simile quella svolta da altre partecipate del gruppo (Comodepur Scpa), è in atto un processo destinato al subentro nelle gestioni di quest'ultima, ed è il soggetto incaricato della gestione unica del SII in provincia di Como;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio;
- non necessitano particolari provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione, poiché la medesima è il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, destinato ad assorbire tutte le altre entità che operano in tale settore in ambito provinciale, come già avvenuto per Sud Seveso Servizi Spa e Alto Seveso Srl.

Alla luce di quanto sopra esposto, la società assume un ruolo strategico nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per il territorio provinciale e non può, proprio per le finalità che persegue e le motivazioni che ne hanno determinato la costituzione, essere interessata da ipotesi di alienazione o razionalizzazione. Rientra altresì nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, in quanto l'attività e le modalità di esercizio sono stabilite da ipotesi legislative.

L'Ente ritiene pertanto di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**.

## VILLA ERBA SPA

Il Comune di Como, unitamente al Comune di Cernobbio ed altri enti è socio fondatore della società il cui oggetto sociale prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico – congressuale – espositivo, nonché la promozione ed organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale e della promozione turistica della provincia di Como.

Alla società, allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, è stato assegnato in concessione con scadenza 13 febbraio 2105, il compendio immobiliare denominato "Villa Erba" comprendente, oltre al centro fieristico di nuova costruzione, anche la dimora storica di proprietà dei soci enti pubblici: Comune di Como, Comune di Cernobbio, Camera di Commercio e Provincia di Como in ragione del 25% ciascuno.

La società si occupa direttamente del citato compendio immobiliare, assicurandone la cura e la valorizzazione, importanti attività cui gli enti proprietari non potrebbero provvedere in modo diretto, se non con un aggravio di costi diretti sia in termini di spese per manutenzione ordinaria che di personale.

Sia nel Piano di Revisione Straordinaria che nella Revisione periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, nonché nelle Revisioni Periodiche successive, era previsto il mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta strategica.

Quanto all'analisi della partecipazione, si era rilevato che la stessa è ammessa anche ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.lgs. 175/2016, in quanto l'oggetto sociale prevede la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e che non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Nel corso dell'anno sono scaturite ulteriori riflessioni, anche alla luce delle pronunce della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia – n. 160 del 17 aprile 2019 e n. 77 del 10 giugno 2020.

Secondo la pronuncia n. 160/2019 *"...una partecipazione, per essere mantenuta, deve essere effettivamente lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dei fini statutari (...) non è sufficiente che la partecipazione, pur essendo legittima, sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile"*. La pronuncia n. 77/2020, in merito, richiama il concetto di "vincolo di scopo" *"... riconducibile all'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi delle società, che dovrà essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente."*

Analizzando l'oggetto sociale di Villa Erba Spa si rileva che l'attività è diretta all'organizzazione, promozione e gestione di eventi fieristici, congressuali, espositivi, nonché alla gestione del centro fieristico, così da concorrere allo sviluppo economico e alla promozione turistica e ambientale della Provincia di Como.

L'attività legata ad eventi fieristici è certamente fondamentale ed indispensabile per lo sviluppo economico del territorio, le attività congressuali e l'organizzazione di eventi sono indubbiamente essenziali per la promozione turistica del territorio, considerata la vocazione turistica della città di Como.

Nel corso del 2019 la società è stata ricapitalizzata, per un totale di euro 2.000.000,00, con l'obiettivo strategico di mantenere il posizionamento nel settore fieristico/congressuale a livello territoriale. E' in fase di definizione un Accordo di Programma per la riqualificazione e valorizzazione del compendio, i cui lavori sono finanziati con l'aumento di capitale descritto, nel quale è riconosciuta come missione essenziale della Società l'esercizio di attività fieristica quale attività di promozione e sostegno dell'economia tessile che si caratterizza come eccellenza dell'industria territoriale. Tale Accordo di Programma è finalizzato a sostenere l'attività di Villa Erba Spa, esaltandone il valore pubblico della struttura.

Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che attualmente Villa Erba è destinata ancor di più al soddisfacimento di un interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016), da intendersi come sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del proprio territorio, e, di conseguenza, diretta al raggiungimento di obiettivi strategici dell'Ente.

Il Comune inoltre è comproprietario dell'immobile e la gestione dello stesso da parte della società ha lo scopo di mantenere e valorizzare l'immobile stesso, realizzandone un investimento ed un risparmio di costi di gestione che, diversamente, dovrebbero essere finanziati direttamente dal bilancio del Comune e gestiti direttamente dal personale del Comune, con un ulteriore aggravio di costi indiretti.

La società dopo aver chiuso i bilanci in perdita per sei esercizi consecutivi, ha chiuso l'esercizio 2018 e l'esercizio 2019 (con importi significativi) in utile e ciò a conferma della corretta strategia attuata, come era previsto nel Piano Industriale 2017/2019. Nel Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017 si indicavano quali obiettivi della società il raggiungimento di un soddisfacente risultato economico ed una costante contribuzione all'indotto generato sul territorio.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società, per i motivi sopra elencati, sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2, da intendersi come sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del proprio territorio;
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri);
- la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente, ha ricevuto nel 2017 contributi in conto esercizio, erogati dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Como e dal Comune di Cernobbio per euro 11.000,00 complessivi, destinati a compartecipazione alle spese sostenute in relazione alla visita della delegazione dello Shanxi e compresi negli "altri ricavi" di cui alla lett. A5 del Conto economico;
- la società non ha riportato risultati negativi per quattro esercizi nel quinquennio e gestisce servizi di interesse generale, pur avendo chiuso in perdita gli esercizi 2016 e 2017;
- non necessitano particolari provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, e considerato che l'analisi dell'oggetto sociale fa emergere senza dubbio la presenza e l'attualità dell'interesse generale che la partecipazione dell'ente nella società Villa Erba SpA consente di perseguire, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**.

## **SPT HOLDING SPA**

La Società svolge una doppia funzione: da un lato è proprietaria degli impianti e dotazioni patrimoniali essenziali per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, beni che deve mettere a disposizione del gestore del TPL, dall'altro lato è proprietaria di una quota di partecipazione (maggioritaria) nella società ASF Autolinee Srl che è soggetto gestore del TPL.

La società gestisce inoltre parcheggi in parte su un immobile di proprietà e in parte su immobile in concessione dal Comune di Como.

L'attività prevalente, rilevabile dal codice Ateco, è locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ma l'oggetto sociale è legato alla costruzione e manutenzione di impianti o strumentazione legata al trasporto pubblico o al trasporto "Turistico", oltre che alla realizzazione e gestione di parcheggi.

Il settore del trasporto pubblico locale è stato riorganizzato dal punto di vista legislativo con l'istituzione di Agenzie della Mobilità con competenze territoriali sovra-provinciali alle quali è stato demandato il compito della programmazione dei servizi, mediante la definizione di piani di trasporto dei bacini e la gestione dei bandi e delle procedure di gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale.

All'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese spettano tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio di TPL per cui il Comune di Como non ha un potere autonomo di decisione in merito ed ogni valutazione circa le prospettive future della società deve essere fatta in sede collegiale da parte di tutti i soci pubblici.

Nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, l'Ente aveva ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione, con l'obiettivo di realizzare, così come deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 46 del 16.7.2018, l'operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti SpA (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding SpA.

La realizzazione di tale operazione consentirebbe di razionalizzare il patrimonio delle due aziende, con la possibilità di eseguire iniziative a valenza turistica, nonché di ridurre i costi di gestione.

Poiché anche i soci di CPT Spa hanno approvato in data 22 luglio 2020 la delibera di indirizzo per la fusione in SPT Holding, sarà avviato un percorso tra le due società interessate volto alla predisposizione del progetto di fusione.

Tale passaggio consente di mantenere la partecipazione in Spt Holding Spa, con una ottimizzazione dei costi.

Nel corso del 2019 la quota di possesso è passata dal 36,60% al 41,70% per effetto del recesso da parte del socio Provincia di Lecco.

Con riferimento al TUSPP, dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2;
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio e ha distribuito all'ente dividendi;

- la fusione con il Consorzio Pubblico Trasporti Spa porterà ad un contenimento dei costi di gestione e non necessitano ulteriori provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- a seguito della disciplina di riordino del trasporto pubblico locale è in corso un procedimento di fusione tra Spt Holding e CPT Spa, che porterà ad una redistribuzione dei ruoli delle aziende del gruppo.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**, con l'obiettivo di attuare l'operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti SpA in in SPT Holding SpA come da decisione assunta dal Consiglio Comunale.

## ASF AUTOLINEE SRL

La società è detenuta per il 50,95% da SPT Holding Spa (direttamente partecipata dal Comune di Como), per il 49% da Omnibus Partecipazioni Srl e per lo 0,05% da Ferrovienord Spa.

La Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri a Como e Provincia dal 1° luglio 2005, a seguito di gara. La scadenza contrattuale inizialmente fissata al 30 giugno 2012 è stata ripetutamente prorogata sulla base di provvedimenti legislativi regionali, nell'ottica di una revisione dell'intero sistema del TPL che prevede la creazione di Agenzie della Mobilità a livello di bacino sovra-provinciale alle quali è demandato il compito della programmazione dei servizi e lo svolgimento delle gare per il TPL.

Nel corso del 2016 è stata costituita l'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese che, a decorrere dall' 1.7.2016, è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati. Attualmente quindi tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale.

Nel Piano di Revisione straordinaria la società in questione, ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D.lgs. 175/2016, non era stata considerata partecipazione indiretta.

Alla luce delle "Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche", condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, pubblicate in data 23 novembre 2018, che contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP, una società si considera *"partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente"*.

A seguito della precisazione riportata, nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, nonché nei successivi provvedimenti di Revisione Periodica, la società in questione è stata invece ritenuta partecipata indiretta del Comune di Como.

La società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente e nel triennio medesimo ha ricevuto contributi in conto esercizio per euro 34.262,00 nel 2017, per euro 30.598,00 nel 2018, per euro 21.740,00 nel 2019, finalizzati all'integrazione dei ricavi per il ripiano dei costi della linea internazionale Como Chiasso.

Sono iscritti tra gli "altri ricavi" di cui alla lett. A5 del Conto economico. La società inoltre non ha riportato risultati negativi nel quinquennio.

Sia dal punto di vista dell'interesse generale sia dal punto di vista degli indicatori gestionali ed economico/organizzativi, alla luce di quanto indicato dalle sopraccitate Linee Guida, è stato ritenuto legittimo il mantenimento con l'obiettivo di coordinarsi con gli altri soci di SPT Holding per determinare una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione e di efficientamento del servizio da adottare.

Ciò considerato, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO** della partecipazione indiretta.

## COMODEPUR SCPA

La società è partecipata dal Comune di Como e da altri soggetti pubblici e privati e ha realizzato un impianto di depurazione delle acque reflue anche provenienti da uso industriale, in base ad una concessione rilasciata a suo tempo dal Comune di Como per il servizio di collettamento e depurazione degli scarichi civili e industriali, concessione ormai scaduta e non più rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in materia.

La società svolge il servizio pubblico idrico integrato, segmento depurazione, la cui attività di gestione è settore regolamentato dagli enti di ambito.

Il Programma operativo per la gestione del SII nella Provincia di Como prevede oltre all'operazione di aggregazione/fusione delle SOT nella società Como Acqua Srl - gestore unico del SII che è divenuta pienamente operativa dal punto di vista industriale a decorrere dal 1° gennaio 2019 a seguito del perfezionamento a fine 2018 del procedimento di incorporazione delle SOT -, anche il subentro delle restanti diverse gestioni dell'ambito provinciale (gestioni in economia e gestioni non salvaguardate) al fine di realizzare l'obiettivo dell'unica gestione provinciale del SII.

La società Comodepur, in quanto partecipata sia da soci pubblici sia da soci privati, quindi di natura mista, rientra tra i gestori non salvaguardati.

Per questo motivo, nelle more dell'attuazione del processo di subentro delle restanti gestioni così come previsto dal Programma operativo per la gestione del SII, nel 2017 tra Comodepur e il gestore unico Como Acqua Srl era stata stipulata apposita convenzione per la prosecuzione del servizio, convezione ormai scaduta.

La società ha attualmente ancora in uso i beni afferenti il segmento di depurazione, beni che si ritiene siano di proprietà comunale stante la loro appartenenza al demanio idrico.

Nel merito si dà atto dell'esistenza di un contenzioso tra la società e l'ente, in cui è coinvolta anche la società Como Acqua Srl, relativo alla proprietà di detti beni deputati allo svolgimento del servizio di depurazione. Tale contenzione al momento è ancora in fase di definizione.

Poiché Comodepur non ha più la legittimazione giuridica per detenere i beni del servizio idrico integrato e per svolgere le attività di servizio connesse alla detenzione di detti beni, essendo tale gestione da ritenersi cessata *ex lege* nonché in forza del provvedimento di affidamento in concessione della gestione unica d'ambito del servizio idrico integrato alla società Como Acqua Srl, l'ente ha assunto nei confronti di Comodepur apposito atto

preordinato al trasferimento, ai fini della gestione d'ambito, del possesso degli impianti di depurazione di proprietà pubblica ritenuti in via di mero fatto dalla società.

Parallelamente al procedimento suddetto avviato dal Comune, sono state assunte iniziative tese a sviluppare azioni coordinate e modalità condivise per assicurare il subentro di Como Acqua nella gestione di Comodepur, attraverso la sottoscrizione di un crono programma/accordo che lasciasse impregiudicate le questioni proprietarie oggetto di contenzioso.

Tale Cronoprogramma è finalizzato alla definizione dei termini e delle condizioni per il subentro dell'attuale gestore del SII nel servizio di depurazione.

Sia nel Piano di Revisione Straordinaria che nelle precedenti Revisioni Periodiche era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in attesa degli sviluppi futuri legati alla piena operatività della gestione del servizio idrico integrato compreso il subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione.

Tale subentro dovrebbe perfezionarsi in data 1 dicembre o, qualora l'emergenza sanitaria in atto non lo consenta, dovrebbe perfezionarsi entro fine 2020. A seguito di tale subentro il Comune non potrà più detenere la partecipazione. Si dovrà quindi avviare un processo di razionalizzazione finalizzato alla cessione della partecipazione o alla liquidazione della società. Tale percorso dovrà essere definito tenendo conto del contenzioso in atto e della partecipazione dei privati alla Società, della quale il Comune detiene solo il 30.38% e quindi non ha il ruolo di controllante.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è, almeno fino al subentro, ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla stessa sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali, dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2, in ogni caso il passaggio di tali attività al gestore del Servizio Idrico Integrato, come già specificato, non dipende esclusivamente dal Comune;
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- pur svolgendo attività rientrante nel SII, il passaggio di tale attività al gestore è regolata dalla legge;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- la società ha riportato nel bilancio 2019 una perdita d'esercizio, ripianata con le proprie riserve, ma non ha chiuso il bilancio in perdita quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non necessitano particolari provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- la società, si ribadisce, è destinata alla liquidazione o alla cessione, sulla base di un percorso delineato per le gestioni non salvaguardate del Servizio Idrico Integrato, definito tenendo conto del contenzioso in atto e della partecipazione dei privati alla Società che non è controllata dal Comune.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene di dover **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**, almeno fino alla data del subentro.

Successivamente, tenuto conto che la società non svolge più alcun ruolo in quanto la competenza in materia di gestione a livello locale del servizio idrico integrato è stata

trasferita al gestore unico d'ambito e che quindi la partecipazione in Comodepur Scpa non può più essere considerata necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi di legge si dovrà procedere per la messa in liquidazione o la cessione della società. Il percorso, che porterà alla messa in liquidazione o alla cessione della quota societaria sarà definito tenendo conto del contenzioso in atto e della partecipazione dei privati alla Società, partecipata ma non controllata dal Comune.

Como 25.11.2020

Il Dirigente incaricato del Settore Rapporti con le Partecipate  
Avv. Maria Antonietta Marciano

L'Assessore  
Dott. Adriano Caldara